

Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	
Divisione Mobilità	
Servizio Esercizio e Trasporto pubblico locale	

RELAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 18.455,87 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA (ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000) – CORTE D'APPELLO DI TORINO – SEZIONE I CIVILE – PROC. N. R.G. 2007/2019 – SENTENZA N. 459/22.

I disabili affetti da specifiche patologie certificate dalla ASL dispongono, ex DPR n.495/1992, di un contrassegno europeo per disabili che permette di transitare nelle aree normalmente vietate agli altri autoveicoli e di sostare nei posti riservati genericamente ai disabili; in aggiunta, l'art.381 co 5 DPR n.495/92 stabilisce che i Comuni possono attribuire ai disabili uno spazio di sosta personale e autorizzare i disabili a sostare gratuitamente nei posti non riservati quando quelli genericamente loro assegnati siano occupati.

Il Comune di Torino aveva applicato, con delibera del 4/6/2003 n.0366/006, entrambe le disposizioni di cui all'art.381 co 5 cit., ma le autorizzazioni alla sosta gratuita venivano rilasciate senza la verifica di particolari requisiti solo ai disabili muniti di patente di guida e proprietari di veicolo, mentre per i disabili non patentati e non proprietari di veicolo dette autorizzazioni potevano essere rilasciate solo a condizione che si documentassero esigenze di spostamento per raggiungere con carattere continuativo il luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative, altri centri specializzati per attività formative o professionali, presidi diurni socio-sanitari.

(Omissis), disabile senza patente, utilizzava centri di tipo socio-sanitario siti in zone ove non vigeva la sosta a pagamento, non aveva ottenuto il permesso di sosta gratuita per disabili comportante la possibilità di uso dei posti di parcheggio non destinati siti nelle aree di sosta a pagamento.

UTIM, Unione per la Tutela delle Persone con Disabilità Intellettiva e, in persona del tutore, (omissis), disabile grave cui è riconosciuta un'invalidità fisica e psichica assoluta, avevano proposto giudizio avanti al Tribunale di Torino per accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere dal Comune di Torino costituisce una discriminazione ai sensi dell'art. 2 della legge 67/2006 compiuta in danno di (omissis) e collettivamente in danno delle persone disabili ai sensi del comma III dell'art. 4 della legge 67/2006 sulla base delle seguenti considerazioni.

Secondo i ricorrenti la richiamata delibera del Comune costituiva un atto di discriminazione ex art.3 commi 1, 2 e 3 della legge n.67/2006, perché non vi era alcuna giustificazione a che un disabile non munito di patente o di veicolo non potesse partecipare alla vita sociale, con le stesse modalità di un disabile che invece fosse munito di patente o veicolo. Si era costituito il Comune di Torino chiedendo il rigetto delle domande, non essendo ravvisabile nella delibera contestata alcuna discriminazione, né diretta né indiretta. Secondo il Comune sarebbero state comunque disciplinate in modo diverso fattispecie diverse, al fine di tutelare il disabile ma di evitare nel contempo abusi per il caso che i familiari del disabile non munito di patente e non proprietario utilizzassero il permesso gratuito al di fuori dei presupposti della sua concessione.

All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Torino, aveva respinto tutte le domande.

UTIM e (omissis) avevano proposto appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., riproponendo le tesi disattese dal Tribunale.

La Corte d'Appello di Torino aveva respinto l'appello del ricorrente sottolineando che in concreto si lamenta una disciplina per la sosta delle auto che discriminerebbe tra loro persone disabili titolari del contrassegno europeo, ipotesi non contemplata dalla legge n.67/2006. Per la Corte non è ravvisabile alcuna discriminazione perché, in sintesi, la regolamentazione comunale non creava posizioni di svantaggio per il soggetto disabile ma "risponde a criteri di equilibrio e ragionevolezza generali e tiene conto di situazioni ed esigenze differenti in capo ai disabili stessi".

UTIM e (omissis), come rappresentati, avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello.

La Corte di Cassazione aveva esaminato i motivi in unico contesto, in ragione della loro stretta connessione, e aveva accolto il ricorso, rimettendo la controversia al Giudice del rinvio, rilevando e motivando di come il Comune di Torino *"ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta ai danni dei disabili (presuntivamente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, i quali possono parimente fruire dello stesso permesso (negato alla ricorrente) solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e di cura. Non vi è dubbio che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest'ultima categoria di disabili, non reputando meritevole di tutela l'accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale ..."*

Poiché la Corte di Cassazione ha rimesso al Giudice del rinvio, con atto di citazione notificato UTIM, Unione per la Tutela delle Persone con Disabilità Intellettiva, e (omissis), in persona del tutore (omissis), hanno convenuto in giudizio il Comune di Torino chiedendo che, in applicazione dei principi di diritto individuati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.24936/19, accertata la natura discriminatoria ex art.2 l. n.67/2006 della delibera della Giunta Comunale n. 0366/006 del 4.6.2003 in relazione all'individuazione dei soggetti disabili ai quali concedere il permesso di sosta gratuita negli spazi delimitati da strisce blu in ipotesi di indisponibilità dei posti destinati, fosse condannato alla rimozione degli effetti della discriminazione, con pubblicazione del provvedimento, e al risarcimento dei danni con le ulteriori pronunce conseguenti

In data 28 aprile 2022 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Appello di Torino, Sez. I Civile, n. 459/22 (allegato 1), relativa al procedimento civile di rinvio ex art.392 c.p.c. n.2007/2019 RG trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 6.7.2021, promosso da UTIM Unione per la Tutela delle Persone con Disabilità Intellettiva e (omissis), in persona del tutore (omissis),

Con la sentenza il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, è stato condannato, relativamente al procedimento civile di rinvio ex art.392 c.p.c. n.2007/2019 RG trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 6/7/2021, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla controparte per la natura discriminatoria della limitazione della concessione del permesso gratuito di sosta per disabili negli spazi con strisce blu, quantificati in Euro 5.000,00 onnicomprensivi, oltre agli interessi nella misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo e che a tale somma devono essere aggiunti:

- il pagamento degli interessi legali su detta somma di euro 5.000,00, per Euro 26,54 calcolati dalla data della pubblicazione della sentenza (28 aprile 2022) al saldo previsto (30 settembre 2022) nella misura dell'1,25% per giorni 155
- il rimborso delle spese legali dei diversi gradi di giudizio (e delle successive occorrenze per le diverse fasi processuali) per un totale di 7.843,19, comprensivo di IVA e degli altri oneri dovuti per legge di cui 1.987,33 per il primo grado, 1.938,09 per il secondo grado 1.979,68 per la cassazione, 1.938,09 per il secondo giudizio di appello
- la restituzione delle spese legali rimborsate dalla controparte pari ad Euro 5.273,14 e al pagamento degli interessi legali su detta somma per Euro 113,00, calcolati dall'intervenuto pagamento al saldo

previsto (30 settembre 2022) e 200 Euro per spese di registrazione sentenza rinvio appello, per un totale di Euro 13.429,33 per spese legali e così per un totale complessivo di Euro 18.455,87.

- Si evidenzia quindi una situazione debitoria fuori bilancio di cui riconoscere la legittimità ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con specifico atto da parte del consiglio Comunale per un importo complessivo di Euro 18.455,87 comprensivo delle spese e degli interessi legali come sopra indicato.

La somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza nel Bilancio dell'anno 2022, sul capitolo 087850001001, macroaggregato 10 - "Servizi sociali – Altre spese correnti–Risarcimento danni"; alle spese legali si provvederà con appositi stanziamenti del Servizio Avvocatura. Pertanto è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

La Dirigente della Divisione Mobilità  
Bruna Cavaglia